



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Marcello Iacubino

Presidente f.f.

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario, relatore

dott. Andrea Costa

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37727 del registro di Segreteria, a

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

1) Hotel Ristorante di Oronzo Biagio Paladini Sas (P.IVA 01989560758),

con sede legale in Porto Cesareo (LE) alla via Cilea n. 25, in persona del legale

rappresentante sig. Oronzo Biagio Paladini;

2) Oronzo Biagio Paladini, nato a Nardò (LE) il 3.2.1951

(PLDRZB51B03F842M) e residente in Porto Cesareo alla via Cilea n. 106;

rappresentati e difesi dall'Avv. Adriano Tolomeo ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio in Lecce alla via G. Oberdan n. 70

(tolomeo.adriano@ordavvle.legalmail.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa;

data per letta, nella pubblica udienza del 19.2.2025 – svolta con l'assistenza

del Segretario dott. Francesco Gisotti – la relazione del giudice Giovanni

G. 37727

Natali e udito il P.M. nella persona del S.P.G. Maria Stefania Balena.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 23.10.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto presidenziale del 24.10.2024 di fissazione dell'odierna udienza, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei due convenuti al pagamento, in solido, in favore della Regione Puglia, della somma di **€ 848.262,00**, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Riferisce la Procura di avere appreso la *notitia damni* dall'informativa prot. n. 0101654 del 2.3.2021 della Guardia di Finanza (GdF), Tenenza di Porto Cesareo - Squadra Operativa Volante, da cui emergeva un'ipotesi di danno erariale patito dalla Regione a seguito dell'erogazione, in favore della Hotel Ristorante di Oronzo Biagio Paladini Sas (di seguito, in breve, Hotel Ristorante) di € 848.262,00 a titolo di finanziamento a fondo perduto nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

Più in dettaglio, la Procura ha rappresentato che:

- il 15.6.2015 il sig. Paladini, legale rappresentante dell'Hotel Ristorante, chiedeva alla Regione Puglia e a Puglia Sviluppo Spa (soggetto intermedio per l'attuazione degli aiuti a finalità regionale di cui al Regolamento regionale n. 17 del 30.9.2014) di accedere alle agevolazioni previste dall'avviso pubblico approvato con determinazione n. 280 del 18.2.2015, pubblicato nel BURP Puglia n. 32 del 3.3.2015;

- il programma di investimento proposto dalla società (costo complessivo: € 2.224.346,38 oltre IVA) aveva a oggetto l'ampliamento e l'ammodernamento della struttura aperta nel 1989 e consisteva in opere di

G. 37727

ristrutturazione e nell'acquisto di nuovi arredi e attrezzature per lo svolgimento

di attività di ristorazione e ricettività;

- l'allegato C alla domanda specificava che l'investimento afferiva all'unità produttiva sita in Porto Cesareo (LE) alla via Monti n. 140 e avrebbe avuto inizio il 20.6.2015 e termine il 20.6.2016;

- alla realizzazione dell'investimento contribuiva il finanziamento di € 1.700.000,00 erogato dalla BCC Cassa rurale ed Artigiana di Erchie avente durata decennale oltre due anni di preammortamento;

- con provvedimento dirigenziale n. 1266 del 2.8.2017 il competente ufficio del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia disponeva la concessione provvisoria delle agevolazioni in favore dell'Hotel Ristorante per € 848.262,00, a fronte di un investimento ammesso per € 1.984.966,95;

- in data 26.9.2018 Puglia Sviluppo Spa trasmetteva al competente Dipartimento regionale la relazione istruttoria finale del 18.9.2018, con cui – accertate l'ultimazione dell'investimento e la documentazione di spese ammissibili pari al 98,03% del totale – si esprimeva una valutazione positiva;

- con provvedimento dirigenziale n. 2444 del 13.12.2018 il citato Dipartimento disponeva la concessione definitiva delle agevolazioni e la liquidazione degli importi in favore delle imprese riportate nell'allegato A, tra cui l'Hotel Ristorante, il cui contributo veniva confermato in € 848.262,00; detto importo veniva erogato con mandati di pagamento n. 30162 (€ 349.284,35) e n. 30176 (€ 498.977,65), emessi il 18.12.2018 e pagati il 19.12.2018;

- con determina dirigenziale n. 260 del 7.4.2022 l'Amministrazione regionale, all'esito del procedimento appositamente avviato e preso atto del

G. 37727

parere espresso da Puglia Sviluppo Spa: i) disponeva la revoca delle agevolazioni liquidate, rilevando che la documentazione fornita dalla Guardia di Finanza con l'informativa prima citata – e, in particolare i documenti datati dal 16.4.2015 al 23.5.2015 (denominati «*Formulario Rifiuti*») relativi al trasporto di «*rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione*» prelevati in Via Monti n. 140 angolo Via Vespucci – «*ha consentito di appurare un avvio dei lavori in data antecedente alla data di presentazione della domanda (all. D), in contrasto con la normativa di riferimento, in particolare con l'art. 7, punto 5 dell'Avviso e con l'art. 4, punto 18, dell'Avviso, il quale richiama l'art. 2, punto 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014*»; ii) chiedeva la restituzione dell'importo erogato (€ 848.262,00), oltre interessi (determinati in € 141.421,54);

- con provvedimento dirigenziale n. 276 del 14.4.2022 la Regione rettificava la revoca del 7.4.2022 solo al fine di indicare l'esatto codice della pratica (MENJIS7) e confermando nel resto il precedente provvedimento;

- in relazione ai fatti in questione – per i quali risulta pendente presso la Procura della Repubblica di Lecce il procedimento R.G.N.R. n. 1467/2021, in fase di indagini preliminari – in data 6.6.2024 veniva emesso contestuale invito a dedurre nei confronti dell'Hotel Ristorante e del sig. Paladini, la cui notifica si perfezionava il 17.6.2024;

- il 2.9.2024 il sig. Paladini, in proprio e quale legale rappresentante della Sas, trasmetteva le proprie controdeduzioni con contestuale richiesta di accesso agli atti del fascicolo (assentita il 12.9.2024), eccependo l'intervenuta prescrizione della pretesa contestata nonché l'errata percezione della vicenda da parte della Procura contabile.

G. 37727

2. Le citate controdeduzioni non state valutate dalla Procura idonee a superare gli addebiti; pertanto, con l'odierno atto di citazione l'attore pubblico ha chiesto la condanna dei due convenuti per le ragioni di seguito esplicitate.

2.1 In primo luogo, sarebbe infondata l'*eccezione di prescrizione* della pretesa creditoria, che i convenuti vorrebbero far decorrere dalla data dei mandati di pagamento (emessi in data 18.12.2018 e pagati il 19.12.2018), sul presupposto della notifica dell'invito a dedurre – quale primo atto interruttivo – il 17.6.2024 e, dunque, oltre il quinquennio utile decorrente dalla data dei pagamenti.

Secondo la Procura, il danno (*i.e.* l'illecita erogazione del contributo pubblico) sarebbe stato occultato tramite la dissimulazione delle circostanze che avrebbero dovuto indurre l'ente concedente a negare il beneficio; infatti, la società richiedente, secondo quanto accertato dalla GdF, avrebbe prodotto attestazioni e documenti falsi, volti a simulare un avvio dell'investimento in data successiva alla domanda di finanziamento, laddove detto investimento sarebbe stato intrapreso ben prima della domanda stessa.

Sicché troverebbe applicazione l'art. 1, comma 2, della l. 14.1.1994, n. 20 che, per il caso di occultamento doloso, individua nella data della scoperta del fatto dannoso l'*exordium praescriptionis* del termine quinquennale per l'esercizio del diritto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi in esame, la Procura avrebbe avuto conoscenza della vicenda di danno solo in data 2.3.2021, allorquando la GdF ha trasmesso apposita *notitia damni* all'attore pubblico (oltre che all'Amministrazione regionale); pertanto l'invito a dedurre (notificato a giugno 2024) sarebbe tempestivo.

Pertanto, quand'anche si volesse far decorrere la prescrizione dalla data dei mandati di pagamento (19.12.2018), già prima dell'invito a dedurre sarebbero

G. 37727

stati posti in essere, nei confronti della società percettrice, validi atti interruttivi della prescrizione, come l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento nel 2021, l'adozione del successivo provvedimento di revoca del 7.4.2022 nonché della connessa rettifica del 15.4.2022.

2.2 Nel merito, ricorrerebbe una fattispecie di danno erariale, imputabile ai convenuti, per **avvio dei lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda**, in violazione dell'art. 7, comma 5, dell'avviso pubblicato sul BURP n. 32/2015.

Contrariamente a quanto dichiarato nell'allegato C della domanda di accesso agli aiuti sottoscritto dal legale rappresentante della società beneficiaria, che indicava quale data di inizio dell'investimento il 20.6.2015, i lavori di ristrutturazione dell'hotel risulterebbero iniziati alcuni mesi prima.

In particolare, in base ai documenti della GdF denominati «*formulario rifiuti*» (controfirmati dal sig. Paladini quale legale rappresentata della Sas Hotel Ristorante) dal 16.4.2015 al 23.5.2015 veniva eseguito il trasporto di rifiuti misti di costruzione per circa 200.000 Kg da parte della ditta di autotrasporti Parente Marco.

A conforto della sua prospettazione la Procura ha valorizzato i seguenti elementi istruttori.

A. In primo luogo, sono state riportate le dichiarazioni, raccolte con verbali di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. della GdF, dei rappresentanti di diverse ditte esecutrici dei lavori e delle forniture richiesti dalla Sas e dal sig. Paladini e segnatamente di:

- sig. Marco Parente, titolare dell'omonima ditta individuale di *trasporto merci su strada* (verbale del 18.9.2020);

G. 37727

- sig. Andrea De Pace, titolare dell'omonima ditta individuale esercente *lavori di costruzione* (verbale del 23.9.2020);
- sig. Mario De Paolis, all'epoca dipendente della ditta De Pace (verbale del 25.9.2020);
- sig. Roberto Liaci, titolare dell'impresa RO.LI.SYSTEM di Liaci Roberto esercente l'attività di *installazione di impianti elettrici* (verbale 29.9.2020);
- sig. Emanuele Verdoscia, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di *studi di ingegneria* (verbale del 6.10.2020);
- sig. Aldo Palma, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di *installazione di impianti idraulici e di condizionamento* (verbale del 19.10.2020);
- sig.ra Cosima Carrozzo, legale rappresentante della Collezioni Ceramica Srl esercente l'attività di *commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari* (verbale del 30.9.2020).

Tali dichiarazioni sono tutte sostanzialmente concordi nell'indicare l'inizio delle prestazioni di rispettiva competenza in epoca antecedente alla data di presentazione della domanda (15.6.2015); ciò troverebbe conferma nelle fatture emesse dalle stesse ditte.

B. La segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA), con cui veniva individuata quale impresa esecutrice dei lavori la ditta De Pace, risulta sottoscritta in data 20.4.2015, circostanza che comproverebbe l'avvio dei lavori in epoca antecedente alla presentazione della domanda.

Pertanto, con atto del 29.4.2015 il Responsabile del competente Settore del Comune di Porto Cesareo attestava la presentazione della SCIA da parte della Oronzo Paladini & C. Sas, società distinta da quella beneficiaria del contributo

G. 37727

regionale (Hotel Ristorante Sas), sebbene il sig. Paladini ricopra in entrambe la carica di socio accomandatario e legale rappresentante.

Secondo la Procura, se è vero che, in base all'art. 2, punto 23), del Regolamento (UE) n. 651/2014, la richiesta di permessi non può considerarsi avvio dei lavori, emergerebbe una difformità tra la copia della SCIA depositata presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Porto Cesareo e quella inviata a Puglia Sviluppo Spa a corredo dell'istanza di contributo a fondo perduto.

In particolare, entrambe le copie, pur esibendo il medesimo protocollo comunale (n. 8236 del 20.4.2015), presenterebbero incongruenze, atteso che:

- nella *SCIA presentata al Comune*, risultano apposti i timbri, controfirmati dal sig. Paladini, con la dicitura «*Hotel Riva del Sole di Oronzo Paladini & C. Sas*»; ii) nella *SCIA trasmessa a Puglia Sviluppo Spa*, i timbri apposti (e parimenti controfirmati dal sig. Paladini) sono quelli di «*Hotel Ristorante di Oronzo Biagio Paladini SAS*»;

- nella versione presentata al Comune di Porto Cesareo veniva contrassegnato solo il riferimento a *interventi di manutenzione ordinaria* (art. 3, comma 1, lett. a, del d.P.R. 6.6.2001, n. 380), mentre nella versione presentata a Puglia Sviluppo Spa veniva contrassegnato anche il riferimento a *interventi di ristrutturazione edilizia* (art. 3, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 380/2001), il solo idoneo a consentire l'accesso alle contribuzioni dell'avviso pubblico.

Peraltro, a pag. 2, della versione “modificata” risulta mantenuta l'indicazione della posta elettronica dell'Hotel Riva del sole e a pag. 3 (nello spazio previsto per la segnalazione dell'attività edilizia da svolgersi) è valorizzato il solo riquadro «*altro (specificare): “interventi di manutenzione ordinaria” art. 3*

G. 37727

comma 1 lett. A del D.P.R. 380/01».

Infine, con la segnalazione in variante presentata al Comune di Porto Cesareo il 4.6.2015, il titolare non veniva più individuato nel sig. Oronzo Paladini ma nella Hotel Ristorante e, a pag. 6, si dichiarava che i lavori avevano avuto inizio in data 21.4.2015 (data antecedente alla domanda).

2.3 Oltre all'avvio dei lavori in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza, sussisterebbe la **violazione dell'obbligo di mantenimento degli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione per un periodo minimo di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento**, prevista tra le cause di revoca dei contributi (art. 16, comma 2, lett. c), dell'avviso pubblico).

In particolare, gli accertamenti svolti dalla GdF avrebbero fatto emergere l'acquisto dalla Safio Arredamenti Srl mediante il contributo pubblico regionale (come rilevabile dalla fattura n. 31 del 17.5.2016 di € 20.117,80) di 4 *buffet* refrigeranti, di cui colore tre di colore noce scuro e uno verniciato di colore bianco su richiesta del cliente, come dichiarato in sede di verbale del 29.10.2020 dal legale rappresentante della società, che aggiungeva di aver trovato un cantiere con all'opera diverse maestranze al momento del suo sopralluogo presso l'Hotel Ristorante (*«almeno 10/15 giorni prima del preventivo che è del 16 giugno 2015»*).

Tuttavia, durante l'attività ispettiva svolta in data 11.9.2020 dai militari della GdF presso la citata struttura, dei quattro *buffet* refrigeranti veniva rinvenuto soltanto quello verniciato di colore bianco.

A detta della Procura, i restanti *buffet* sarebbero stati distratti dall'uso a cui erano destinati prima del decorso di cinque anni dalla data di completamento

G. 37727

dell'investimento, da individuare nel 4.10.2017 quale data dell'ultimo titolo di spesa (fattura n. 37 del 4.10.2017 emessa dalla ditta RO.LI.SYSTEM di Liaci Roberto, come attestato dalla relazione finale di Puglia Sviluppo Spa).

2.4 Infine, ulteriori anomalie riguarderebbe **la congruità dei costi sostenuti per l'esecuzione del progetto.**

Contemporaneamente alla ristrutturazione dell'Hotel Ristorante venivano eseguiti lavori presso un'altra struttura, l'Hotel Aurora, anch'essa all'epoca dei fatti riconducibile al sig. Paladini, in relazione ai quali sarebbero emerse rilevanti differenze di prezzo per i *lavori di pavimentazione* (€ 166.494,00 oltre IVA per l'Hotel Ristorante; € 20.000,00 oltre IVA per l'Hotel Aurora). Tale incongruenza veniva giustificata dal rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori (Quattro Elementi Srl) con la circostanza che i lavori presso l'Hotel Aurora erano stati concordati a corpo.

Dal complesso delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e dalla documentazione agli atti emergerebbe tuttavia che la sovrappaccatura dei costi per l'Hotel Ristorante era finalizzata a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell'altro albergo, realizzandosi così una distrazione delle somme erogate dalla Regione Puglia.

In ogni caso, dalle dichiarazioni rese il 16.10.2020 dal sig. Mirko Lanza, dipendente, all'epoca dei fatti, della Quattro Elementi Srl, verrebbe in rilievo, anche per i lavori di pavimentazione presso l'Hotel Paladini, l'avvio nei mesi di aprile-maggio 2015 e, dunque, in epoca antecedente alla domanda.

2.5 Conclusivamente, ad avviso del Requirente, le condotte all'esame si connoterebbero per una consapevole (dolosa) trasgressione di obblighi normativi e contrattuali e si porrebbero in diretta connessione causale con

G. 37727

l'illecito conseguimento del contributo pubblico.

3. Con comparsa depositata il 30.1.2025 si è costituito il sig. Paladini, in proprio e quale legale rappresentante dell'Hotel Ristorante, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea.

3.1 Quanto al *doloso occultamento* del danno, la pratica di finanziamento sarebbe stata sottoposta a tutte le verifiche previste dalla normativa, all'esito delle quali la Regione Puglia e l'organismo intermedio avrebbero ritenuto corrette le dichiarazioni rese e le spese effettuate, liquidando il finanziamento.

3.2 Né potrebbe sostenersi che il *termine prescrizione* sia stato interrotto:

- dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, in quanto priva di valore provvedimentale e portata dispositiva nonché parziale, non contenendo alcun riferimento alla distrazione di beni acquistati con il finanziamento né a un uso del finanziamento per effettuare lavori su immobili diversi da quello dell'Hotel Ristorante;

- dal provvedimento di revoca del finanziamento, in quanto parziale per le ragioni appena citate;

- dal provvedimento di rettifica della revoca, non contenendo lo stesso domande di pagamento ed essendo anch'esso parziale nei sensi indicati.

3.3 Nel merito, sarebbe infondata la pretesa risarcitoria derivante dall'avvio dei lavori in data anteriore rispetto alla domanda di finanziamento, in quanto:

- non potrebbe imputarsi ai convenuti la violazione della citata determinazione dirigenziale n. 1898 del 20.10.2015, recante modifiche all'avviso pubblico in ordine, tra l'altro, alla nozione di *avvio dei lavori*, poiché successiva alla presentazione della domanda di finanziamento e dovendosi dunque applicare la regola risultante dal bando originario;

G. 37727

- la SCIA presentata al Comune di Porto Cesareo il 20.4.2015 aveva a oggetto la *manutenzione ordinaria* all'immobile sito alla via Monti n. 140 e prevedeva una produzione di rifiuti pari a circa mc 20; essa sarebbe scaturita dall'intenzione di rimettere in sesto la struttura in vista dell'imminente stagione estiva, realizzando solo gli interventi indispensabili per renderla fruibile nel periodo di maggiore presenza turistica;

- avvedutisi dell'impossibilità di terminare i lavori in tempo utile, i convenuti avrebbero optato per una rinuncia all'utilizzo della struttura per l'estate 2015, approfittando dell'apertura del cantiere per effettuare ulteriori interventi; pertanto, il 4.6.2015 fu presentata una seconda SCIA per un più consistente intervento di ristrutturazione quale variante a quella del 20.4.2015, con una produzione prevista di rifiuti pari a circa mc 150;

- il 15.6.2015 i convenuti chiesero quindi di beneficiare del finanziamento pubblico regionale per tale nuovo intervento, i cui lavori ebbero inizio il 16.6.2015;

- la circostanza che in data anteriore al 16.6.2015 (ma posteriore al 20.4.2015) l'immobile sia stato oggetto di lavori edilizi e/o di forniture di materiali non proverebbe che i lavori finanziati siano iniziati prima della domanda di finanziamento ma solo che prima del finanziamento l'immobile fu oggetto di alcuni interventi edilizi assolutamente legittimi, autonomi e distinti rispetto al più ampio progetto successivo; tale considerazione varrebbe per ciascuno degli interventi che interessarono l'immobile (impianti tecnologici, lavori edili, lavori idraulici, lavori di pavimentazione);

- né potrebbero valorizzarsi eventuali imprecisioni espressive di soggetti auditi a distanza di 5 anni, senza contraddittorio e senza

G. 37727

prospettare/rammentare la duplicità di progetti eseguiti.

3.4 Parimenti infondate sarebbe la pretesa attorea nella parte in cui contesta la distrazione di alcuni beni acquistati con il finanziamento nonché l'uso del finanziamento per effettuare lavori su immobili diversi da quello gestito dall'Hotel Ristorante.

In primo luogo, sarebbe maturata la prescrizione, non essendo stata la relativa domanda avanzata nel termine quinquennale dall'erogazione del finanziamento.

In ogni caso, da un lato, il finanziamento sarebbe stato liquidato a valle del sopralluogo effettuato da Puglia Sviluppo Spa (verbale redatto il 6.2.2020), che non ebbe a rilevare alcuna anomalia nella realizzazione del programma; dall'altro, la differenza di costi sopportati per la ristrutturazione delle due strutture riconducibili al sig. Paladini (Hotel Ristorante e Hotel Aurora) sarebbe dovuta alle loro diverse dimensioni.

In relazione a quanto precede, i convenuti hanno chiesto di: *i)* dichiarare in tutto o in parte prescritto il danno contestato; *ii)* rigettare, in tutto o in parte, le domande proposte dalla Procura; *iii)* ridurre l'ammontare del danno nell'esercizio del potere riduttivo.

4. All'udienza la parte pubblica ha replicato alle eccezioni relative alla prescrizione e, nel merito, si è riportata alle argomentazioni sostenute nell'atto di citazione. L'avv. Tolomeo ha insistito sulla mancanza del danno, ritenendo non dimostrato che gli interventi non siano stati realizzati e i beni non acquistati, e ribadito che oggetto della seconda SCIA erano interventi diversi da quelli della prima.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

G. 37727

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha a oggetto un'ipotesi di danno erariale derivante da una percezione asseritamente indebita di contributi pubblici regionali, in quanto frutto della ritenuta dolosa violazione delle clausole del relativo avviso pubblico perpetrata da parte dei soggetti beneficiari.

2. Il Collegio deve farsi carico di esaminare in primo luogo la questione della sussistenza o meno di una fattispecie di occultamento doloso e quella connessa dell'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria avanzata con l'atto di citazione.

2.1 È stato di recente affermato che *«Il doloso occultamento, nell'ambito della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma obiettivamente, in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte conti, Sez. II 592/2014, 1094/2015 e 77/2019). La condotta di occultamento deve realizzarsi attraverso un quid pluris rispetto a quella integrante l'illecito contestato, e, dunque, deve essere rinvenibile in comportamenti, commissivi oppure omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso»* (Corte dei conti, Sez. III centr. app., sent. n. 24/2022).

2.2 Ad avviso del Collegio, non emergono dal contesto istruttorio e documentale elementi diretti a sostenere la presenza dell'occultamento doloso; a ogni modo, lo stesso, quand'anche in ipotesi esistente, sarebbe venuto a cessare nel momento del disvelamento all'esterno dei fatti in contestazione, conosciuti dall'amministrazione danneggiata quando essa ha adottato il

G. 37727

provvedimento di revoca del finanziamento (aprile 2022).

In altri termini, ogni indagine circa la ricorrenza o meno di un occultamento doloso è resa superflua dalla circostanza che, nel quinquennio decorrente dalla data dei pagamenti effettuati dalla Regione in favore degli odierni convenuti (19.12.2018), sono intervenuti atti dotati di valenza interruttiva del decorso prescrizionale.

Tale valenza connota certamente la revoca di cui al provvedimento n. 260 del 7.4.2022, con cui l'Amministrazione regionale ha portato a conoscenza della società beneficiaria del contributo la propria volontà di recupero delle somme corrisposte.

L'efficacia interruttiva della revoca non è smentita, come vorrebbero i convenuti, dal suo preteso carattere parziale, asseritamente derivante dalla sola contestazione dell'avvio dei lavori in epoca antecedente alla presentazione della domanda e dall'assenza di riferimenti alla distrazione di beni acquistati con il finanziamento nonché a un uso del finanziamento per effettuare lavori su immobili diversi da quello dell'Hotel Ristorante.

A confutare l'assunto difensivo rileva la circostanza che con la revoca sia stata chiesta la restituzione dell'intero finanziamento concesso (€ 848.262,00, maggiorato degli interessi legali); ciò in linea con l'art. 7, comma 5, dell'avviso pubblico, cristallino nel sanzionare la presentazione di un titolo di spesa con data antecedente alla data di presentazione della domanda con l'inammissibilità de «*l'intero programma di investimenti*».

3. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.

3.1 In primo luogo, la Procura regionale contesta l'asserita violazione dell'art. 7, comma 5, dell'avviso pubblicato sul BURP n. 32/2015, che così

G. 37727

disponeva: *«La data di presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente, attestata all'interno della dichiarazione di ammissibilità (allegato D) determina il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti. Se viene presentato un titolo di spesa con data antecedente alla data di cui sopra, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile».*

Nell'avviso veniva richiamato il Regolamento regionale n. 17/2014, recante *«Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)»* e, in particolare, il Titolo II, Capo VI (artt. 55 ss.) relativo agli *«Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero».*

Con determinazione dirigenziale n. 1898 del 20.10.2015, pubblicata sul BURP n. 147 del 12.11.2015, recante modifiche all'avviso pubblico, veniva specificato – mediante aggiunta del comma 18 all'art. 4 del medesimo avviso – che *«ai sensi dell'art. 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014, per “avvio dei lavori” si intende: “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.” Pertanto, in presenza di un atto giuridicamente vincolante con*

G. 37727

data antecedente alla data di presentazione della domanda, l'intero programma di investimenti è ritenuto inammissibile. A titolo esemplificativo, si riportano i documenti che possono ritenersi atti giuridicamente vincolanti:

- Preventivo controfirmato per accettazione; - Ordine di acquisto/Contratto di fornitura/appalto; - Conferma d'ordine (con o senza il versamento di un acconto/anticipo/caparra); - Decreto di trasferimento del giudice, nel caso di acquisto immobile».

Sul punto, giova solo incidentalmente rilevare che – a dispetto di quanto eccepito dai convenuti – tale modifica dell'avviso pubblico non ha innovato in senso sostanziale il quadro delle regole applicabili alla fattispecie, essendosi limitata a riprodurre le disposizioni dell'art. 23, comma 2, del Regolamento (UE) n. 651/2014, già richiamato dall'avviso pubblico.

3.2 Ciò posto, la Procura vorrebbe dimostrata la violazione *de qua* sulla base, da un lato, delle due SCIA relative agli interventi presso l'immobile in questione e, dall'altro, delle dichiarazioni rese da soggetti esecutori a vario titolo di lavori e/o forniture presso l'Hotel Ristorante.

Tuttavia, nessuno dei due elementi attinge la valenza probatoria auspicata dal Requirente.

3.3 Quanto alla SCIA, dalla documentazione in atti risulta che:

a) la prima Segnalazione, presentata il 20.4.2015 e assunta al protocollo comunale con il n. 8236, aveva a oggetto l'immobile sito in via Monti n. 140 (ovvero la sede dell'Hotel Ristorante); prevedeva interventi di manutenzione ordinaria da effettuarsi mediante «realizzazione di opere murarie interne, apertura e chiusura di porte interne, ripristino degli impianti tecnologici, svenimenti e rifacimenti di pavimentazione su immobile ad uso albergo in via

G. 37727

Monti, in catasto censito al foglio 22 part.137», come acclarato dalla ricevuta del 29.4.2015 rilasciata dal responsabile del Settore IX (Urbanistica e SUAP).

In dettaglio, il riquadro «*Descrizione sommaria dell'intervento*» (p. 2) recava la seguente compilazione, «1) Ripristino di opere murarie interne; 2) Apertura e chiusura di porte interne; 3) Ripristino degli impianti tecnologici (idrico, elettrico, antincendio); 4) Pitturazioni interne; 5) Svellimento, rimozione e rifacimento di pavimenti esterni; 6) Ripristino della recinzione perimetrale esterna». Tali lavori ebbero inizio nell'aprile 2015, come documentato dalle fatture in atti;

b) la seconda Segnalazione, presentata il 4.6.2015 e assunta al protocollo comunale con il n. 12371, aveva sempre a oggetto l'immobile sito in via Monti n. 140 ed era «IN VARIANTE A DIA/SCIA N. 8236 DEL 20/04/2015 prat. suap. n. 476» (p. 1); tuttavia prevedeva interventi (non più di manutenzione ordinaria) ma di ristrutturazione edilizia da realizzare mediante «Ripristino di opere murarie interne comprese demolizioni e ricostruzioni; Modifica di opere murarie interne; Apertura e chiusura di porte interne; Ripristino e innovazione degli impianti tecnologici (idrico, fognante, elettrico, condizionamento e antincendio); Rimozione e rifacimento dei pavimenti e rivestimenti interni; Pitturazioni interne; Realizzazione della riserva idrica; Rimozione e rifacimento dei pavimenti esterni; Ripristino recinzione perimetrale esterna; Pitturazione esterna» (p. 2)

I lavori relativi a tale SCIA (presentata ai fini dell'utile partecipazione al più volte citato avviso pubblico) hanno avuto inizio successivamente alla domanda di ammissione al contributo pubblico regionale, come documentato dalle fatture in atti, in linea con la richiamata previsione dell'art. 7, comma 5,

G. 37727

dell'avviso pubblico, che ancorava alla data di presentazione della citata domanda *«il momento a partire dal quale possono essere sostenute le spese e, quindi, il momento in cui possono essere avviati gli investimenti».*

Tale circostanza risulta acclarata da Puglia Sviluppo Spa, nel cui verbale di verifica del 6.2.2020 si dà atto che:

- *«è stato visionato il “Atto giuridicamente vincolante/primo titolo di spesa” che risulta compatibile, ai sensi dell’Avviso Pubblico, con la data a partire dalla quale sono ammesse le spese sostenute, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico e che gli altri titoli di spesa sono successivi a detta data»* (p. 1);

- *è stata verificata «l'apposizione sui titoli di spesa del timbro recante la dicitura “Operazione cofinanziata dall’Unione europea – P.O. Puglia 2014-2020 – Fondo FESR – Asse prioritario III – obiettivo specifico 3c Azione 3.3».*

3.3.1 Né, in senso contrario, assumono rilievo le difformità stigmatizzate dalla Procura.

In primo luogo, dall'esame dell'interlocuzione intercorsa fra Puglia Sviluppo Spa e l'Hotel Ristorante si evince che, riscontrando la richiesta di chiarimenti formulata il 16.3.2017 dall'organismo intermedio in ordine all'inizio effettivo dei lavori e al soggetto proponente la SCIA, con dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 a firma del tecnico incaricato (geom. A. Albano) veniva precisato che la SCIA del 20.4.2015 era stata erroneamente presentata a nome di Paladini Oronzo Biagio e che *«In data 04/06/2015 è stata presentata la SCIA protocollo n. 12371 correttamente intestata a nome della società Hotel Ristorante di Oronzo Biagio Paladini s.a.s.; In riferimento alla SCIA del 04/06/2015 non sono stati evidenziati da parte dell'UTC di Porto*

G. 37727

Cesareo, elementi ostativi alla realizzazione dei lavori che hanno avuto inizio in data 16/06/2015».

Inoltre, come risulta dalla relazione finale elaborata da Puglia Sviluppo Spa nel settembre 2018 (alla base della successiva determina dirigenziale n. 2444 del 13.12.2018 di concessione definitiva delle agevolazioni pubbliche), con dichiarazione sostitutiva dell'11.4.2017 lo stesso tecnico ebbe a dichiarare che la scelta di presentare una SCIA in variante a quella originaria piuttosto che una nuova era dettata dall'esigenza di *«non perdere il protocollo per l'istruttoria della pratica edilizia»*.

In definitiva, le circostanze richiamate – lungi dal segnalare una condotta fraudolenta tesa a indurre dolosamente in errore l'amministrazione concedente – consentono di pervenire a un giudizio di ragionevole verosimiglianza della prospettazione difensiva circa il mutamento di scelta dei convenuti in ordine ai lavori da effettuare presso l'Hotel Ristorante, a fronte della sopravvenienza rappresentata dall'avviso pubblico e dalla connessa possibilità di beneficiare del contributo regionale.

La SCIA del giugno 2015, pur dando atto della presentazione di una precedente segnalazione (contemplante solo una manutenzione ordinaria), si riferiva a un intervento (ristrutturazione edilizia) diverso da (e più ampio di) quello oggetto della prima, essendo stata elaborata in un contesto giuridico-amministrativo differente.

Per tali ragioni, parimenti sfornite di decisivo valore probatorio risultano le dichiarazioni raccolte nei verbali di sommarie informazioni, non risultando in alcun modo prospettata ai dichiaranti l'esistenza di due distinte segnalazioni certificate di inizio attività.

G. 37727

3.4 Per la Procura il danno erariale discenderebbe altresì dalla violazione

dell'obbligo di mantenimento per un determinato periodo dei beni strumentali

acquistati con le risorse pubbliche; ciò in quanto, durante l'attività ispettiva

svolta dalla GdF in data 11.9.2020 presso l'Hotel Ristorante, fu rinvenuto solo

un *buffet* refrigerante a fronte dei quattro acquistati con il contributo regionale.

L'art. 16, comma 2, dell'avviso pubblico così recitava: «*Come previsto*

dall'art. 9 del Regolamento [della Regione Puglia n. 17/2014, ndr] *si*

procederà alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi: (...) c) gli attivi

materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso

previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento».

Ora, la circostanza che in occasione del citato sopralluogo fosse stato reperito

solo una parte della fornitura finanziata con le risorse regionali non può *ex se*

valere a provare che la restante fosse stata distolta dall'uso previsto.

Posta la natura atecnica e generica dell'espressione utilizzata nell'avviso

(distogliere dall'uso previsto), esigenze di certezza giuridica – connesse con il

carattere affittivo della conseguenza (revoca) prevista per la realizzazione

della fattispecie – impongono di attribuire alla stessa espressione un significato

il più possibile puntuale, legato non già al mero dato fenomenico dell'assenza

degli attivi presso la struttura beneficiaria ma a circostanze verificabili alla

stregua di parametri normativi.

Il divieto posto dalla clausola sarebbe stato, così, certamente violato laddove

l'impresa beneficiaria si fosse privata del bene, cedendone a terzi la titolarità

o anche il solo possesso per effetto di un negozio attributivo ad altri del relativo

godimento.

Ma ciò non è stato provato, il mero mancato ritrovamento dei beni potendo

G. 37727

essere sorretto da un valido motivo (ad esempio, perché interessati da un intervento manutentivo o temporaneamente dislocati altrove).

3.5 Infine, non può essere condivisa anche la prospettazione del Requirente in ordine alla distrazione delle somme erogate dalla Regione Puglia con il finanziamento *de quo* verso il pagamento di ulteriori lavori (quelli che interessarono l'Hotel Aurora, all'epoca parimenti riconducibile al sig. Paladini) per finalità private, in quanto tali estranee al programma di agevolazione pubblica.

Invero, l'acclarata differenza di prezzo dei lavori di pavimentazione delle due strutture e per la realizzazione degli impianti elettronici non ha di per sé alcuna valenza probatoria, non essendo stata documentata alcuna equivalenza dimensionale degli immobili.

4. Consegue dalle considerazioni fin qui svolte l'assoluzione dei convenuti per difetto di prova in ordine alla sussistenza di un danno erariale, con ogni conseguenza in relazione al regime delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37727** del registro di segreteria, rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, assolve l'Hotel Ristorante di Oronzo Biagio Paladini Sas, in persona del legale rappresentante, e Oronzo Biagio Paladini, come sopra generalizzati. Liquidando a favore dei medesimi le spese di lite in complessivi € 5.000,00, oltre spese in misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19.2.2025.

G. 37727

L'Estensore

Il Presidente f.f.

(Giovanni Natali)

(Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria 11/3/2025

Il Funzionario

(Francesco Gisotti)